Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI FERNO

- PRINCIPI FONDAMENTALI -

ART. 01
(DENOMINAZIONE DELL`ENTE COMUNE)

01. IL COMUNE DI FERNO E' L`ENTE LOCALE TERRITORIALE CHE RAPPRESENTA LA COMUNITA' CHE RISIEDE SUL SUO TERRITORIO, NE CURA IN VIA GENERALE GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, IN CONFORMITA' AI VALORI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E NEL RISPETTO DELLE SUE LEGGI.

ART. 02
(FUNZIONI)

01. IL COMUNE HA LA TITOLARITA' DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA SUA POPOLAZIONE ED IL SUO TERRITORIO, PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, DELL`ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

02. IL COMUNE HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE PRESSO LIVELLI SUPERIORI DI GOVERNO DEGLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA' PER I QUALI NON E' ATTRIBUTARIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE.

ART. 03
(FINALITA')

01. IL COMUNE PROMUOVE UN ARMONICO ASSETTO DEL TERRITORIO, SALVAGUARDANDONE L`INTEGRITA' CON UNA IDONEA POLITICA DI TUTELA AMBIENTALE; PROMUOVE IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA TUTELA E LA MOZIONE DELLA PERSONA; FAVORISCE LA FUNZIONE SOCIALE E LO SVILUPPO DELL`INIZIATIVA ECONOMICA; FAVORISCE IL PROGRESSO DELLA CULTURA E DELL`ISTRUZIONE; TUTELA IL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE PRESENTE SUL TERRITORIO; PROMUOVE LA PRATICA SPORTIVA IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI.

ART. 04
(PRINCIPI ISPIRATORI)

01. NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMUNE ADOTTA I PRINCIPI DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, DELLA COOPERAZIONE CON FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO NONCHE' CON GLI ALTRI ENTI LOCALI LA REGIONE E LO STATO.

ART. 05
(TERRITORIO)

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL NUCLEO CENTRALE, COMPRENDENTE I RIONI BARAGIO, BRABBIA, CASTEL CENTRO, CASTIGNEU, CIAPASCIA E MINZANA-PERSEGHET E DALLA FRAZIONE DI S. MACARIO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER ETTARI 851 E CONFINA CON I COMUNI DI LONATE POZZOLO, VIZZOLA TICINO, SOMMA LOMBARDO, SAMARATE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 06
(STEMMA E GONFALONE)
01. LO STEMMA DEL COMUNE RAFFIGURA IL CIELO, UN TRONCO D`ALBERO ARDENTE RADICATO NELLA PIANURA ERBOSA: IL TUTTO AL NATURALE.
02. SI TROVA COSI' DELINEATO NELLO STEMMARIO NOTO SOTTO IL NOME DI MARCO CREMOSANO DELL`ANNO 1673 , CONSERVATO NELL`ARCHIVIO DI STATO DI MILANO.
03. ESSO E' RIPRODOTTO SUL SUO SIGILLO E SUL GONFALONE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L`USO DEL GONFALONE NELLE CERIMONIE PUBBLICHE.

ART. 07
(ALBO PRETORIO)
01. IL COMUNE HA UN "ALBO PRETORIO" UBICATO NELLA SEDE MUNICIPALE, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, E ALBI SUSSIDIARI OPPORTUNAMENTE DISPOSTI PER FAVORIRE L`ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEI CITTADINI.

ART. 08
(DEMANIO E PATRIMONIO)
01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI.

PARTE 01
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO 01
ORGANI ELETTIVI
ART. 09
(ORGANI)
01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA MUNICIPALE ED IL SINDACO.

SEZIONE 01 CONSIGLIO COMUNALE
ART. 10
(CONSIGLIO COMUNALE)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L`ORGANO D`INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.
02. IMPRONTA L`AZIONE COMPLESSIVA DELL`ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L`IMPARZIALITA'.
03. NELL`ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L`INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL`AZIONE DA SVOLGERE. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 11
(CONSIGLIERI COMUNALI)
01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L`INTERA COMUNITA'. ESSI ESERCITANO LA PROPRIA FUNZIONE SENZA VINCOLO DI MANDATO E CON AUTONOMIA DI GIUDIZIO.
02. CIASCUN CONSIGLIERE:
A) HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;
B) HA FACOLTA' DI INTERVENIRE SU TUTTI GLI ARGOMENTI SOTTOPOSTI ALL`ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE;
C) HA FACOLTA' DI PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI;
D) HA DIRITTO DI INIZIATIVA NELL`AMBITO DEI CRITERI FISSATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI;
03. I CONSIGLIERI DEVONO DI ASSOCIARSI IN GRUPPI CONSILIARI, CHE ELEGGONO NEL PROPRIO SENO IL CAPOGRUPPO.
04. ALL`ATTO DELL`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA I CONSIGLIERI DICHIARANO, COL PROPRIO VOTO, L`APPARTENENZA ALLA MAGGIORANZA O ALLA MINORANZA.
05. L`ANZIANITA' DEI CONSIGLIERI E' DETERMINATA DALLA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA DATA DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA CON QUELLI DI PREFERENZA. A PARITA' DI VOTI SI REPUTA ANZIANO IL PIU' ANZIANO DI ETA'. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D`ATTO DEL CONSIGLIO. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL`INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI, CHE SARANNO PUBBLICATI.

ART. 12
(DIRITTO DI INIZIATIVA)
01. L`INIZIATIVA DEGLI ATTI DI CONSIGLIO COMPETE ALLA GIUNTA MUNICIPALE AD UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, E A GRUPPI DI CITTADINI, COME STABILITO DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 13
(SESSIONI DEL CONSIGLIO)
01. LE SESSIONI DEL CONSIGLIO POSSONO ESSERE ORDINARIE, STRAORDINARIE ED URGENTI.
02. LE SESSIONI ANNUALI ORDINARIE SONO DUE:
A) LA PRIMA SI APRE E SI CONCLUDE IN GIUGNO: IN ESSA IL CONSIGLIO DI NORMA APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO;
B) LA SECONDA SI APRE IN OTTOBRE E SI CHIUDE IN FEBBRAIO: IN ESSA VENGONO DI NORMA APPROVATI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (BILANCIO DI PREVISIONE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, PIANI FINANZIARI, PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI, DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI, ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI).
03. LE SESSIONI STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO SONO QUELLE CHE SI TENGONO NEGLI ALTRI MESI DELL`ANNO.
04. LE SESSIONI URGENTI SONO QUELLE GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI PARTICOLARE URGENZA.
05. IN ACCORDO CON QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 21 , IL REGOLAMENTO STABILISCE I TERMINI E LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEL CASO DI SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE ED URGENTI.

ART. 14
(SEDUTE DEL CONSIGLIO)
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI REGOLA SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE ESPRESSI GIUDIZI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL`ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.
02. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DA NORME SPECIALI, IL CONSIGLIO DELIBERA VALIDAMENTE CON L`INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
03. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE; IN DEROGA A TALE PRINCIPIO, SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE SEGRETA LE DELIBERAZIONI DISCUSSE IN SEDUTA PRIVATA.
04. IL REGOLAMENTO FISSA LE NORME CHE ASSICURINO, NEL CASO IN CUI, NELLA NOMINA DI PERSONE, DEBBA GARANTIRSI LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, IL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO ESTENDENDOLO ANCHE AI GRUPPI MINORITARI DI MINORANZA, OVE POSSIBILE.

ART. 15
(PRESIDENZA DELLE SEDUTE)
01. LA PRESIDENZA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMPETE AL SINDACO. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, EGLI E' SOSTITUITO DAL VICESINDACO O DALL`ASSESSORE ANZIANO (INDIVIDUATO COL CRITERIO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 31), SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. NELLA PRIMA SEDUTA E, SUCCESSIVAMENTE, IN CASO DI ASSENZA DI ASSESSORI IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO TRA I PRESENTI (INDIVIDUATO COL CRITERIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 11 .

ART. 16
(POTERI DEL PRESIDENTE)
01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA IL CONSIGLIO. NE CONVOCA LE RIUNIONI, FISSANDO L`ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE E, IN CONFORMITA' ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO, NE DIRIGE I DIBATTITI: ACCORDA LA PAROLA, ANNUNCIA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI CON LA ASSISTENZA DI DUE SCRUTATORI DA LUI SCELTI, ASSICURA L`ORDINE DELLA SEDUTA ELA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI; PUO' SOSPENDERE O SCIOGLIERE LA SEDUTA E PUO' ORDINARE CHE VENGA ESPULSO DALL`AULA IL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSIGLIERE CHE REITERATAMENTE VIOLI IL REGOLAMENTO, O CHIUNQUE DEL PUBBLICO SIA CAUSA DI DISTURBO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA.

ART. 17
(VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE)
01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO ED E' RESPONSABILE DELLA LORO VERBALIZZAZIONE E RESOCONTAZIONE. INOLTRE, PUO' RICHIEDERE LA PAROLA PER ILLUSTRARE IL PARERE DI LEGITTIMITA' ESPRESSO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.
02. I VERBALI ED I RESOCONTI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO TRA I PRESENTI.

ART. 18
(FACOLTA' DI AUDIZIONE)
01. E' FACOLTA' DEL SINDACO STABILIRE L`AUDIZIONE IN CONSIGLIO DI RAPPRESENTANTI DI ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DELLA COMUNITA', NONCHE' DI FUNZIONARI COMUNALI O TECNICI ESTERNI, AL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE DEL CONTENUTO TECNICO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA ESAMINARE E (PER QUANTO RIGUARDA I FUNZIONARI) DI ESPOSIZIONE DEL PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL` ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 , IN RAPPORTO ALLA SPECIFICA BRANCA DI SPECIALIZZAZIONE.
02. IL CONSIGLIO E' INOLTRE CHIAMATO AD ASCOLTARE LE COMUNICAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI, AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 53 , E QUELLE DEL DIFENSORE CIVICO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 76 .

ART. 19
(COMMISSIONI CONSILIARI)
01. DI REGOLA LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARI DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA SONO ESAMINATE DA APPOSITE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NOMINATE NEL RISPETTO GLOBALE DEL PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI CIASCUN GRUPPO.
02. LE COMMISSIONI ELEGGONO FRA I PROPRI MEMBRI IL PRESIDENTE.
03. GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI RELATIVE AL PROPRIO ASSESSORATO, SENZA DIRITTO DI VOTO.
04. E' FACOLTA' DI CIASCUNA COMMISSIONE CONVOCARE, AI SOLI FINI DELL`ESAME DELLE PROPOSTE FUNZIONARI COMUNALI E TECNICI ESTERNI, INCARICATI DI ILLUSTRARE GLI ASPETTI TECNICI DELLE PROPOSTE STESSE.
05. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DI INIZIATIVA DELLE COMMISSIONI E DEI LORO MEMBRI E NE DISCIPLINA L`ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.
06. IL NUMERO DELLE COMMISSIONI, LA LORO COMPOSIZIONE E LE MATERIE DI COMPETENZA DI CIASCUNA SONO STABILITI DA APPOSITA DELIBERAZIONE CONSILIARE, DA ADOTTARSI NELLA SEDUTA IN CUI SI PROCEDE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, O AL PIU' TARDI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

NELLA SUCCESSIVA.

ART. 20
(CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)
01. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' COSTITUITA DAI PRESIDENTI DI CIASCUN GRUPPO CONSILIARE E DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE.
02. ESSA HA COMPITI DI RACCORDO TRA L`ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E QUELLA DELLA GIUNTA. IN TALE VESTE:
A) PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO;
B) ESPRIME PARERE IN MERITO AGLI EVENTUALI CONFLITTI DI COMPETENZA FRA IL CONSIGLIO E GLI ALTRI ORGANI.

ART. 21
(RINVIO A NORME REGOLAMENTARI)
01. APPOSITO REGOLAMENTO, ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE E NEL PRESENTE STATUTO, DISCIPLINA L`ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI, LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE, LA LORO VERBALIZZAZIONE E RESOCONTAZIONE, IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

SEZIONE 02 LA GIUNTA COMUNALE
ART. 22
(FUNZIONI)
01. LA GIUNTA E' L`ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE. ESSA ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL`ENTE, NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. RIVESTE INOLTRE IL RUOLO DI ORGANO D`IMPULSO DELL`ATTIVITA' DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 23
(COMPOSIZIONE)
01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI, CHE POTRANNO ESSERE ANCHE SCELTI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.
02. L`ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALL`ORDINE DI ELENCAZIONE DEGLI STESSI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL CONSIGLIO CONTESTUALMENTE ALL`ELEZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 24
(RIUNIONI DELLA GIUNTA)
01. LA GIUNTA DELIBERA CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO COMPONENTI,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
02. LE RIUNIONI DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. ESSE SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ASSESSORI, DAL SEGRETARIO COMUNALE.
03. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DI AREA INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
04. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI SENZA DIRITTO DI VOTO, MA CON FACOLTA' DI INTERVENIRE NELLE DISCUSSIONI. EGLI E' ALTRESI' RESPONSABILE DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE STESSE E DELLA OPERATIVITA' DELLE DECISIONI ASSUNTE.

ART. 25
(COMPETENZE DELLA GIUNTA QUALE ORGANO D`IMPULSO DELL`ATTIVITA' DEL CONSIGLIO)
01. LA GIUNTA COMUNALE HA IN VIA PRINCIPALE, IL DIRITTO DI INIZIATIVA SU TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA CONSILIARE.
02. NELL`ESERCIZIO DI TALE DIRITTO, IN PARTICOLARE, PREDISPONE CON PROPRI ATTI FORMALI:
A) IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;
B) I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI VARIANTI;
C) I REGOLAMENTI;
D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
E) L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
F) LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
G) L`ASSUNZIONE DEI MUTUI E L`EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
H) I PROGETTI DI GESTIONE DI SERVIZI IN FORME DIVERSE DA QUELLA IN ECONOMIA.

ART. 26
(COMPETENZE DELLA GIUNTA QUALE ORGANO DI ESECUZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO)
01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, PER RADICARE TALE COMPETENZA QUESTE DELIBERAZIONI DEVONO INDICARE NEL DELIBERATO DI COSTITUIRE ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.
02. ADOTTA, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, GLI ATTI DI RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI O FORMALI CONTENUTI NELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, NONCHE' QUELLI NECESSARI PER ADEGUARE LE MEDESIME DELIBERAZIONI A RILIEVI FORMALI DEL COMITATO DI CONTROLLO.

ART. 27
(COMPETENZA DELLA GIUNTA QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA)
01. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA CHE NON SIANO RISERVATI, DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE. TRA ESSI:
A) APPROVA I PIANI FINANZIARI E I PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE, OVE GLI STESSI DIANO ESECUZIONE AD ATTI FONDAMENTALI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELIBERATI DAL CONSIGLIO;
B) APPROVA LE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE NEI LIMITI DI LEGGE SEMPRE CHE NON STRAVOLGANO GLI INDIRIZZI DETTATI DAL CONSIGLIO;
C) ADEGUA LE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI, SULLA BASE DEI CRITERI GENERALI FISSATI DAL CONSIGLIO, E INDIVIDUA I CASI DI RIDUZIONE O ESENZIONE;
D) NOMINA LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER L`ASSUNZIONE DI PERSONALE;
E) DELIBERA LE ASSUNZIONI DI PERSONALE;
F) DELIBERA I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE, ANCORCHE' COMPORTINO L`ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE;
G) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
H) DELINEA IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, SULLA BASE DEL QUALE VALUTA L`ECONOMICITA' E L`EFFICIENZA DEI RISULTATI RAGGIUNTI;
I) COMMINA AI DIPENDENTI COMUNALI LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DELLA DESTITUZIONE, SENTITO IL PARERE OBBLIGATORIO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
L) DELIBERA LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI CON I CRITERI PREVISTI DALL`APPOSITO REGOLAMENTO;
M) DELIBERA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI;
N) DELIBERA L`ACQUISTO DI BENI MOBILI STRUMENTALI;
O) ASSUME LE DELIBERAZIONI A CONTRATTARE IN RELAZIONE ALLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA;
P) APPROVA LE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE;
Q) APPROVA I CONTRATTI D`OPERA DI CUI AGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE;
R) DELIBERA LE ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, NONCHE' L`ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI DEI BENI STESSI;
S) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O COME CONVENUTO PER CONTO DEL COMUNE, ED APPROVA TRANSAZIONI;
T) NOMINA LE COMMISSIONI COMUNALI NELLE QUALI NON SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE;
U) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULL`ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA;
V) APPROVA DEFINITIVAMENTE I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA SU DI ESSI NON SIANO PERVENUTE OSSERVAZIONI OD OPPOSIZIONI;

SEZIONE 03 IL SINDACO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 28
(COMPETENZE DEL SINDACO)
01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE E HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE. HA POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO DELL`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELL`APPARATO COMUNALE, ED E' GARANTE DELLA COERENZA DELL`AZIONE DELLA GIUNTA RISPETTO ALLA LINEA PROGRAMMATICA DEL CONSIGLIO.
02. IL SINDACO RIVESTE INOLTRE LA QUALIFICA DI UFFICIALE DEL GOVERNO, E COME TALE ESERCITA LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE.

ART. 29
(ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE)
01. IL SINDACO, NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE:
A) DELIBERA I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI E DELLE APPARECCHIATURE;
B) DELIBERA I CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;
C) DELIBERA I CONTRATTI DI EROGAZIONE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO PER GLI EDIFICI COMUNALI;
D) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE;
E) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DI ALTRE ENTRATE COMUNALI;
F) ADOTTA ORDINANZE;
G) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE;
H) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D`URGENZA ED ESPROPRI, CHE LA LEGGE ASSEGNA AL COMUNE SENZA SPECIFICARE L`ORGANO CUI COMPETONO;
I) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E CONVENZIONATA;
L) ADOTTA LE DELIBERAZIONI A CONTRATTARE IN RELAZIONE AGLI APPALTI AGLI ACQUISTI, ALLE SOMMINISTRAZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI;
M) STIPULA ACCORDI DI CUI ALL` ARTT. 11 DELLA L. 07 AGOSTO 1990 N. 241 .
02. I PROVVEDIMENTI DI CUI SOPRA CHE COMPORTINO SPESA SONO TRASMESSI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E SONO SOTTOPOSTI ALLO STESSO REGIME DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 30
(ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE)
01. IL SINDACO:
A) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
B) STABILISCE, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO (LIMITATAMENTE ALLE SESSIONI ORDINARIE), GLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE;
C) ASSEGNA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE FORMULATE DALLA GIUNTA O DA ALTRI SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA;
D) CONVOCA E PRESIEDE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

E) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;
F) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA COMUNALE, STABILENDO GLI ARGOMENTI DA TRATTARE;

ART. 31
(VICESINDACO)
01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO, A SOSTITUIRLO IN VIA GENERALE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO LA ANZIANITA', STABILITA DALL`ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 32
(DELEGHE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI)
01. IL SINDACO RILASCIA SPECIFICHE DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLE MATERIE CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.
02. L`ESERCIZIO DELLA DELEGA COMPORTA, OLTRE CHE I POTERI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ANCHE LA PRESIDENZA DI COMMISSIONI NON CONSILIARI E LA FIRMA DI ATTI CHIARAMENTE SPECIFICATI.
03. IL SINDACO PUO' DELEGARE LE PROPRIE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO SU DETERMINATE AREE ANCHE AD UN CONSIGLIERE. TALE DELEGA HA VALORE UNICAMENTE INTERNO, E NON SI ESTENDE ALL`ADOZIONE DI ATTI GIURIDICI CON VALENZA ESTERNA.
04. DELLE DELEGHE RILASCIATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02
UFFICI E SERVIZI
SEZIONE 02 SEGRETARIO COMUNALE
ART. 33
(FUNZIONI)
01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' L`ORGANO CHE SOVRAINTENDE ALL`ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI.
02. EGLI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE.
03. PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI, HA DIRITTO DI ACCESSO A TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI COMUNQUE IN POSSESSO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EA TUTTE LE INFORMAZIONI SU DI ESSI CHE SIANO A CONOSCENZA DEI DIPENDENTI E DEI FUNZIONARI RESPONSABILI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 34
(ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO)
01. IL SEGRETARIO COMUNALE:
A) AVVALENDOSI DI APPOSITI ORGANISMI INTERSETTORIALI, COMPOSTI DA FUNZIONARI E DIPENDENTI, VERIFICA L`EFFICACIA E L`EFFICIENZA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA E NE RIFERISCE ALLA GIUNTA COMUNALE;
B) PROMUOVE LE INIZIATIVE NECESSARIE A RIMUOVERE CAUSE DI INEFFICIENZA CHE SI MANIFESTANO NELL`AZIONE AMMINISTRATIVA E PROPONE ALLA GIUNTA PROVVEDIMENTI DI MODIFICA DELL`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
C) ESERCITA, OVE RICHIESTO, LA CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA SU ATTI E PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DEI FUNZIONARI;
D) CURA L`ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E NE PROMUOVE L`ATTUAZIONE;
E) RIVOLGE AI DIPENDENTI COMUNALI LE CONTESTAZIONI DI ADDEBITO;
F) ADOTTA, NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI COMUNALI E SENTITO IL PARERE OBBLIGATORIO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, I PROVVEDIMENTI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA;
G) PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI COME RESPONSABILE DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE E DELLA RESOCONTAZIONE DELLE RELATIVE DISCUSSIONI, PER LE QUALI PUO' AVVALERSI DI FUNZIONARI ED IMPIEGATI;
H) PRESIEDE L`UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;
I) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO. NEL CASO IN CUI L`ESPERIMENTO DELLA GARA TENGA LUOGO DI CONTRATTO, LA PRESIDENZA DELLA GARA STESSA COMPETE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE;
L) ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI;
M) PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL`ENTE E, CON L`AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

ART. 35
(VICESEGRETARIO)
02. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DELLA LAUREA PREVISTA DALLA LEGGE PER L`ACCESSO ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA DI FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE DI CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL`UFFICIO. LA FUNZIONE DI VICESEGRETARIO POTRA' ESSERE ATTRIBUITA, COMPATIBILMENTE CON LA PREVISIONE DI LEGGE CHE CONTEMPLI L`ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PERSONALE DI IDONEO LIVELLO.

SEZIONE 02 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
ART. 36
(GESTIONE AMMINISTRATIVA)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' AFFIDATA AGLI UFFICI COMUNALI, CHE LA ESERCITANO SECONDO GLI INDIRIZZI E LE DIRETTIVE DEGLI ORGANI ELETTIVI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', BUON ANDAMENTO, ECONOMICITA', COSI' DA COSTITUIRE UN SERVIZIO EFFICIENTE, RISPETTOSO DELLE NECESSITA' DELL`UTENZA.

ART. 37
(AREE FUNZIONALI ED UNITA' OPERATIVE)
01. LA STRUTTURA COMUNALE SI ARTICOLA IN AREE FUNZIONALI, CIASCUNA DELLE QUALI CURA INTERESSI PUBBLICI AFFINI.
02. LE AREE FUNZIONALI SONO DIRETTE DA UN RESPONSABILE, CHE HA COMPITI DI PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE DELL`ATTIVITA'.
03. ESSE SI ARTICOLANO IN UNITA' OPERATIVE, ALLE QUALI COMPETE LA EROGAZIONE DI UN INSIEME DI PRESTAZIONI OMOGENEE PRECISAMENTE INDIVIDUATE.
04. LE UNITA' OPERATIVE HANNO DI REGOLA UN RESPONSABILE E PIU' ADDETTI, MA POSSONO ESSERE COSTITUITE ANCHE SOLTANTO DAL RESPONSABILE.
05. DI REGOLA OGNI UNITA' OPERATIVA APPARTIENE AD UNA SOLA AREA FUNZIONALE: TUTTAVIA LA GIUNTA PUO' ISTITUIRE UNITA' OPERATIVE, ANCHE TEMPORANEE, FORMATE DA ADDETTI DI AREE FUNZIONALI DIVERSE, ALLO SCOPO DI COORDINARE ALCUNE PRESTAZIONI DI INTERESSE GENERALE.
I RESPONSABILI DI OGNI UNITA' OPERATIVA PRIVILEGIANO NEI RAPPORTI CON GLI ADDETTI ALLA STESSA IL LAVORO DI GRUPPO, COINVOLGENDOLI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

ART. 38
(RESPONSABILI DI AREA)
01. I RESPONSABILI DI AREA PARTECIPANO ALLA ELABORAZIONE DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO E ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' ED EFFICIENZA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA, DIRIGONO E COORDINANO LE SINGOLE UNITA' OPERATIVE E NE PROGRAMMANO SISTEMATICAMENTE L`ATTIVITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD DI QUALITA' PREFISSATI. A TAL FINE, HANNO ACCESSO A TUTTE LE INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVAMENTE AL SETTORE DI COMPETENZA.
02. ESSI PROPONGONO SOLUZIONI ATTE A MIGLIORARE LA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E A PROMUOVERE L`ECONOMICITA' DELLA GESTIONE DELLE RISORSE.
03. I RESPONSABILI DI AREA CONCORRONO ALLA REDAZIONE TECNICA DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI, IN RELAZIONE ALLE QUALI ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA O CONTABILE.
04. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, PER CUI E' RICHIESTA UNA ELEVATA SPECIALIZZAZIONE, PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 39
(NORME REGOLAMENTARI)
01. APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI EFFICIENZA, TRASPARENZA, AUTONOMIA E RESPONSABILITA' DI FUNZIONARI E DIPENDENTI.

ART. 40
(PERSONALE)
01. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA ALL`APPOSITO REGOLAMENTO, CHE DA' ESECUZIONE ALLE LEGGI ED AGLI ACCORDI COLLETTIVI, NAZIONALI E DECENTRATI, DI LAVORO.
02. IN PARTICOLARE IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:
A) LA DOTAZIONE ORGANICA, SUDDIVISA PER QUALIFICHE FUNZIONALI E PROFILI PROFESSIONALI E STRUTTURATA PER UNITA' OPERATIVE E AREE FUNZIONALI;
B) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE;
C) I DIRITTI E I DOVERI DEL DIPENDENTE E LE SANZIONI DISCIPLINARI; LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
D) LE CONVENZIONI A TERMINE CON LE QUALI, PER OBIETTIVI DETERMINATI, IL COMUNE SI AVVALE DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA';
E) LE MODALITA' ED I LIMITI ENTRO I QUALI SINGOLI DIPENDENTI POSSONO RIVOLGERE ALLA GIUNTA MUNICIPALE PROPOSTE DI ATTI DELIBERATIVI O DI MODIFICHE ORGANIZZATIVE, RELATIVE AL SETTORE DI COMPETENZA.

SEZIONE 03 SERVIZI PUBBLICI
ART. 41
(TIPOLOGIE DI GESTIONE)
01. I SERVIZI COMUNALI POSSONO ESSERE GESTITI SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITA': IN ECONOMIA; A MEZZO ISTITUZIONE; A MEZZO AZIENDA SPECIALE; A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; IN CONVENZIONE; IN APPALTO; IN CONCESSIONE.

ART. 42
(GESTIONE IN ECONOMIA)
01. IL COMUNE DI REGOLA GESTISCE I PROPRI SERVIZI IN ECONOMIA.
02. LA SCELTA DI UNA DIVERSA TIPOLOGIA DI GESTIONE DEVE ESSERE MOTIVATA SIA DA UN`ANALISI DI CONVENIENZA ECONOMICA COMPARATA, SIA DA UNA VALUTAZIONE DELLA QUANTITA', QUALITA' ED AFFIDABILITA' DELLE PRESTAZIONI OTTENIBILI.

ART. 43
(PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI)
01. IL COMUNE SI AVVALE, AL FINE DI DETERMINARE GLI INDIRIZZI GESTIONALI ED OPERATIVI DI PARTICOLARI SERVIZI, DI APPOSITE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMMISSIONI COMPOSTE DA MEMBRI DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DA MEMBRI ESTERNI IN RAPPRESENTANZA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI E DI ENTI ED ASSOCIAZIONI INTERESSATE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI MEDESIMI.
02. LA COMPOSIZIONE E LE ATTRIBUZIONI DI QUESTE COMMISSIONI SONO DISCIPLINATE DAGLI APPOSITI REGOLAMENTI SETTORIALI.

ART. 44
(AZIENDA SPECIALE)
01. L`AZIENDA SPECIALE E' L`ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE, ISTITUITO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, CUI PUO' ESSERE DEMANDATA LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE.
02. ESSA HA PERSONALITA' GIURIDICA PROPRIA.
03. SONO ORGANI DELL`AZIENDA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.
04. L`ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL`AZIENDA SONO DISCIPLINATI DALL`APPOSITO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, E DAI REGOLAMENTI INTERNI, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL`AZIENDA STESSA.

ART. 45
(AMMINISTRATORI DELL`AZIENDA)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA GLI AMMINISTRATORI E IL PRESIDENTE DELL`AZIENDA SPECIALE FUORI DEL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L`ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E PROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. GLI AMMINISTRATORI ED IL PRESIDENTE DURANO IL CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE, MA I LORO POTERI SONO COMUNQUE PROROGATI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE GLI AMMINISTRATORI ED IL PRESIDENTE SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DOCUMENTATA INEFFICIENZA.

ART. 46
(ISTITUZIONE)
01. L`ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE, CHE PUO' ESSERE COSTITUITO PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI LA CUI GESTIONE NECESSITA DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE.
02. L`ATTO CONSILIARE DI COSTITUZIONI CONTIENE IL RELATIVO REGOLAMENTO CHE DETERMINA LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L`ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL`ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA AUTONOMIA GESTIONALE, L`ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL`ISTITUZIONE.
04. GLI ORGANI DELL`ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 47
(IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL`ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L`ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 48
(IL PRESIDENTE)
01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL`ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 49
(IL DIRETTORE)
01. IL DIRETTORE DELL`ISTITUZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
02. DIRIGE TUTTA L`ATTIVITA' DELL`ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L`ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELL`ISTITUZIONE.

SEZIONE 04 COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 50
(FUNZIONI)
01. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI DI ORIENTAMENTO E DI VIGILANZA SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE ISPIRANDOSI A CRITERI DI PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA. LA FUNZIONE DEI REVISORI SI ARTICOLA IN UN CONTROLLO PARALLELO ALL`AZIONE AMMINISTRATIVA E IN UN CONTROLLO SUCCESSIVO CHE TROVA LA SUA SINTESI NELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 51
(CAUSE DI INCOMPATIBILITA')
01. NON POSSONO ESSERE ELETTI NEL COLLEGIO DEI REVISORI:
A) GLI AMMINISTRATORI COMUNALI, I LORO PARENTI E AFFINI FINO AL QUARTO GRADO;
B) I DIPENDENTI COMUNALI;
C) GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE ED ISTITUZIONI DEL COMUNE;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

D) COLORO CHE ABBIANO LA GESTIONE IN CONCESSIONE O IN APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

ART. 52
(PRESIDENTE)
01. IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO E' DESIGNATO AI SENSI DELL` ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/1990 .
02. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA IL COLLEGIO, NE CONVOCA LE RIUNIONI, DI CUI STABILISCE L`ORDINE DEL GIORNO; NE ORGANIZZA IL LAVORO;
SEGNALA AL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI DELLA REVOCA, IL REVISORE CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON PARTECIPI A TRE SEDUTE
CONSECUTIVE DEL COLLEGIO.

ART. 53
(POTERI)
01. PER POTER ADEMPIERE EFFICACEMENTE ALLE PROPRIE FUNZIONI, IL COLLEGIO DEI REVISORI HA FACOLTA' DI:
A) CONVOCARE GLI AMMINISTRATORI E I FUNZIONARI COMUNALI ALLO SCOPO DI RICEVERE CHIARIMENTI CIRCA PROVVEDIMENTI ASSUNTI O DA
ASSUMERE;
B) ACCEDERE, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE;
C) PRENDERE LA PAROLA NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO, PER ILLUSTRARE LA RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO;
D) RICHIEDERE L`AUDIZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;
E) RICHIEDERE, OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE, DI COMUNICARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI AL CONSIGLIO NELLA
SUA PRIMA RIUNIONE, SIA SOTTOPONENDO AD ESSO UNA RELAZIONE SCRITTA SIA PRENDENDO LA PAROLA PER RISPONDERE ALLE DOMANDE DEI
CONSIGLIERI.

SEZIONE 05 CONTROLLO INTERNO
ART. 54
(CONTROLLO INTERNO)
01. ALLO SCOPO DI PERSEGUIRE UNA AFFIDABILE CONOSCENZA DEI RIFLESSI ECONOMICI DELLE SCELTE AMMINISTRATIVE E DI PROMUOVERE UNA
EFFICIENTE ED EFFICACE ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE, IL COMUNE SI DOTA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE. ESSO E'
APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE.
02. IL SISTEMA DEVE PREVEDERE:
A) GLI STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI RESE DALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE;
B) GLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA;
C) LA CONTABILITA' PARALLELA PER CENTRI DI COSTO.
03. LE FORME DI COORDINAMENTO TRA LE RILEVAZIONI NECESSARIE AD

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ALIMENTARE IL SISTEMA DI CONTROLLO E QUELLE PREVISTE DALLA CONTABILITA' ISTITUZIONALE SONO FISSATE NEL RELATIVO REGOLAMENTO.
04. LE DECISIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI, DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEVONO SEMPRE TENER CONTO DELLE INDICAZIONI RICAVABILI DAL SISTEMA OPERATIVO.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE VIGILA SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO E PROPONE LE MODIFICHE OCCORRENTI PER RENDERLO SEMPRE PIU' IDONEO A CONSENTIRE SCELTE AMMINISTRATIVE CORRETTE E CONSAPEVOLI.

PARTE 02
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO 01
PARTECIPAZIONE POPOLARE
SEZIONE 01 ASSOCIAZIONISMO
ART. 55
(PRINCIPI GENERALI)
01. IL COMUNE RICONOSCE E FAVORISCE LA FUNZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI CHE OPERANO NEI SETTORI DELL`ASSISTENZA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE, DELLA TUTELA DELL`AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

ART. 56
(FORME DI INCENTIVAZIONE)
01. IL COMUNE, NELL`INTENTO DI VALORIZZARE L`OPERATO DELLE SPONTANEE AGGREGAZIONI DI CITTADINI, PUO':
A) RICONOSCERE ALLE STESSE APPORTI DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, TECNICO-PROFESSIONALE ED ORGANIZZATIVA;
B) STIPULARE CON ESSE CONVENZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI;
C) PREVEDERE APPOSITI STRUMENTI GIURIDICI CHE CONSENTANO ALLE ASSOCIAZIONI DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI NELLE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA;
D) PREVEDERE LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI ED ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI.

ART. 57
(REGISTRAZIONE)
01. LA GIUNTA COMUNALE COMPILA IL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO SECONDO GLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 58
(COORDINAMENTO)
01. IL COMUNE SI FA PROMOTORE DI INIZIATIVE DI INCONTRO, DI DIALOGO E DI STABILE COORDINAMENTO TRA GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI CHE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SVOLGONO ATTIVITA' AFFINI, ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN PIU' RAZIONALE E PROFICUO IMPIEGO DELLE RISORSE E DELLE COMPETENZE DI CIASCUNO.
02. APPOSITI REGOLAMENTI STABILISCONO LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO, NEL PIENO RISPETTO DELL`AUTONOMIA DI CIASCUN ENTE ED ASSOCIAZIONE.

ART. 59
(ASSOCIAZIONI CULTURALI)
01. IL COMUNE RICONOSCE ALLE ASSOCIAZIONI IL RUOLO DI TUTELA E PROMOZIONE DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI LOCALI.
02. A TAL FINE SARA' ASSICURATA LA PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI NELL`AMBITO DELLE COMMISSIONI CHE ABBIANO ATTINENZA CON I LORO COMPITI.

SEZIONE 02 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 60
(PRINCIPI GENERALI)
01. IL COMUNE GARANTISCE L`INGRESSO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RAPPRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, DI INTERESSI COLLETTIVI, DI INTERESSI DIFFUSI, DI INTERESSI PUBBLICI IN GENERE PER OPERA DEI SOGGETTI TITOLARI (CITTADINI O ASSOCIAZIONI), O DEI SOGGETTI CHE NE ASSUMONO LA RAPPRESENTANZA.

ART. 61
(INFORMAZIONE)
01. IL COMUNE PUBBLICA UN PERIODICO, ALMENO SEMESTRALE, DI INFORMAZIONE AMMINISTRATIVA COL QUALE DA' NOTIZIA DEI PROGRAMMI AMMINISTRATIVI DEGLI ATTI ADOTTATI E ADOTTANDI DI MAGGIORE RILEVANZA.
02. IL PERIODICO DI INFORMAZIONE OSPITA INTERVENTI E DISCUSSIONI SU TEMI DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER LA VITA DELLA COMUNITA' FERNESE E SU ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE. LA COMPOSIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI REDAZIONE SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE GARANTISCE LA PRESENZA SIA DELLA MINORANZA SIA DI RAPPRESENTANZE DI ASSOCIAZIONI DI CITTADINI.

ART. 62
(FORZE PRODUTTIVE)
01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI E PROFESSIONALI, CON LE ASSOCIAZIONI E CATEGORIE ECONOMICHE E PRODUTTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO, E CON I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI PER LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO.

ART. 63

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(CONSULTAZIONI)
01. IL COMUNE PROMUOVE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA SU SPECIFICHE MATERIE DI INTERESSE LOCALE, ANCHE LIMITATE ALLE CATEGORIE DI CITTADINI INTERESSATI, ATTRAVERSO ASSEMBLEE, QUESTIONARI O ALTRE FORME IDONEE.
02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI FORMULAZIONE DEI QUESITI, E GARANTISCE ATTRAVERSO ADEGUATI STRUMENTI GIURIDICI LA GENUINITA' DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 64
(ISTANZE)
01. I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELLA ATTIVITA' DELL`AMMINISTRAZIONE.
02. LA RISPOSTA VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI.

ART. 65
(PETIZIONI)
01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI ELETTIVI PER SOLLECITARNE L`INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L`ASSEGNAZIONE ALL`ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL`ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE LA MOTIVATA ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL`INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE.

ART. 66
(PROPOSTE)
01. GRUPPI DI ALMENO 100 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER LA ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEGLI ORGANI ELETTIVI.
IL SINDACO TRASMETTE LE PROPOSTE ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI ALL`ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL`ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.
02. L`ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL`INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PROPOSTA. QUALORA LA PROPOSTA STESSA RIGUARDI MATERIA DI COMPETENZA CONSILIARE, L`AUDIZIONE DEI PROPONENTI E' SVOLTA DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

SEZIONE 03 REFERENDUM CONSULTIVO
ART. 67
(PRINCIPI GENERALI)
01. POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM CONSULTIVI A LIVELLO COMUNALE, IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL`ENTE, IN MODO DA CONSENTIRE ALLA COMUNITA' DI ESPRIMERE LA PROPRIA PREFERENZA TRA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DUE O PIU' SCELTE ALTERNATIVE CONCERNENTI LA STESSA QUESTIONE.
02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, E SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 68
(DIRITTO DI INIZIATIVA)
01. L`INIZIATIVA DEL REFERENDUM APPARTIENE:
A) AL CONSIGLIO COMUNALE;
B) A GRUPPI DI ALMENO IL 20% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE: IN TAL CASO, LA RICHIESTA INTESA AD AVVIARE LA PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE FIRME DEVE ESSERE PRESENTATA ALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LE SOTTOSCRIZIONI DEL COMITATO PROMOTORE COMPOSTO DA ALMENO 50 CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

ART. 69
(DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA')
01. APPOSITA COMMISSIONE, LA CUI COMPOSIZIONE E' DISCIPLINATA NEL REGOLAMENTO, PROCEDE PRELIMINARMENTE, SULLA BASE DEI PRINCIPI GENERALI FISSATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, ALLA VERIFICA DELL`AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO.

ART. 70
(RACCOLTA DELLE FIRME)
01. NEL CASO IN CUI UN REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE SIA DICHIARATO AMMISSIBILE, LA COMMISSIONE NE DA' COMUNICAZIONE AL COMITATO PROMOTORE, IL QUALE PROVVEDE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME AUTENTICATE, CHE DEVE AVVENIRE NEL TEMPO MASSIMO DI 90 GIORNI CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 71
(ADEMPIMENTI CONSEGUENTI)
01. COMPETE ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI DI DICHIARARE CHE LE FIRME RACCOLTE SONO IN NUMERO SUFFICIENTE ED APPARTENGONO A CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
02. IN TAL CASO, IL SINDACO PROVVEDE ALLA INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE E ALLA FISSAZIONE DELLA DATA, CHE DOVRA' COLLOCARSI IN UN PERIODO NON INFERIORE AD UN MESE E NON SUPERIORE A TRE MESI DALLA COMUNICAZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.
03. QUALORA AL REFERENDUM ABBIA PARTECIPATO PIU' DEL CINQUANTA PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO, IL SINDACO, ENTRO UN MESE DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO ISCRIVE ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE IL DIBATTITO RELATIVO ALLA MATERIA SOTTOPOSTA AL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRONUNCIAMENTO POPOLARE.

SEZIONE 04 DIRITTO DI ACCESSO
ART. 72
(DIRITTO DI ACCESSO)
01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.
02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE.

ART. 73
(DIRITTO DI INFORMAZIONE)
01. IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI L`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E DELL`ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.
02. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L`INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL` ARTT. 26 DELLA LEGGE 241/1990 .

SEZIONE 05 DIFENSORE CIVICO
ART. 74
(ISTITUZIONE)
01. E' IN FACOLTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISTITUIRE IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE, QUALE GARANTE DELL`IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE. IL DIFENSORE CIVICO SEGNALA (SENZA ENTRARE NEL MERITO DELLE SCELTE AMMINISTRATIVE), DI PROPRIA INIZIATIVA O SU ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ABUSI, CARENZE, RITARDI E DISFUNZIONI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE-DIPENDENTI DAL COMUNE.

ART. 75
(ELEZIONE E DURATA DEL DIFENSORE CIVICO)
01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI COMPONENTI.
02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO TRA I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.
03. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA ELEZIONE.

ART. 76
(MEZZI E PREROGATIVE)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E PUO' AVVALERSI PER L`ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI DELLA COLLABORAZIONE DI IMPIEGATI MESSI A SUA DISPOSIZIONE DALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. PER L`ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI PUO' CHIEDERE L`ESIBIZIONE, SENZA LIMITI DEL SEGRETO D`UFFICIO, DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALL`OGGETTO DEL PROPRIO INTERVENTO; OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI CIRCA LO STATO DELLA PRATICA E LE CAUSE DELLE EVENTUALI DISFUNZIONI; ACCEDERE A QUALSIASI UFFICIO PER ULTERIORI ACCERTAMENTI. E' TENUTO ALLA RISERVATEZZA SULLE NOTIZIE PERVENUTE IN SUO POSSESSO PER RAGIONI D`UFFICIO.

ART. 77
(RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE)
01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL`ATTIVITA' SVOLTA NELL`ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E LA IMPARZIALITA' DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. DI PROPRIA INIZIATIVA PUO' INVIARE IN OGNI MOMENTO RELAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE SU SPECIFICHE QUESTIONI CHE NECESSITINO DI PARTICOLARE E RAPIDA VALUTAZIONE E, A RICHIESTA, PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO E DALLE COMMISSIONI.
03. I CONSIGLIERI COMUNALI NELL`ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE D`INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.

ART. 78
(ESERCIZIO DELLA FUNZIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE)
01. IL COMUNE PUO' ASSICURARE L`ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO ASSOCIANDOSI AD UN CONSORZIO INTERCOMUNALE A TAL FINE ISTITUITO, FRA ENTI CHE PREVEDONO TALE MODALITA' NEL PROPRIO STATUTO.
02. OVE ANCHE TALE SOLUZIONE NON RISULTASSE ATTUABILE, IL COMUNE PUO' STIPULARE UNA CONVENZIONE CON L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE.

TITOLO 02
FORME COLLABORATIVE
ART. 79
(PRINCIPI GENERALI)
01. L`ATTIVITA' DELL`ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D`INTERESSE COMUNE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 80
(CONVENZIONI)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L`ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L`ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.
02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 81
(CONSORZI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE LA ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL`ARTICOLO PRECEDENTE.
02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL PRECEDENTE ARTT. 79 DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO DEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO, CHE DEVE DISCIPLINARE L`ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE
04. PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
05. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 82
(UNIONE DI COMUNI)
01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 78 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L`OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

TITOLO 03
FUNZIONE NORMATIVA
ART. 83
(STATUTO)
01. LO STATUTO DETTA LE NORME FONDAMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI COMUNALI.
02. DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, LO STATUTO, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELLA REGIONE, AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL`INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. E' AMMESSA L`INIZIATIVA, DA PARTE DI ALMENO 200 CITTADINI, PER AVANZARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONI ALLO STATUTO, ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI.
05. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE SONO SOTTOPOSTI AD IDONEE FORME DI PUBBLICITA', TALI DA CONSENTIRNE L`EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DELLA CITTADINANZA.

ART. 84
(REGOLAMENTI)
01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE STATALE E REGIONALE E DEL PRESENTE STATUTO, E TENENDO ALTRESI' CONTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE, IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI E DEGLI UFFICI, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO: DOPO L`ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE INOLTRE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 85
(ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI)
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI A LEGGI SOPRAVVENUTE DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL`ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL`ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 86
(ORDINANZE)
01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. ESSE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL`ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.
02. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO,
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL` ARTT. 38 DELLA LEGGE 08. 06.1990 N. 142
. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE
IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
03. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
04. QUANDO L`ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE
PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE NEL PRECEDENTE COMMA 01 .

ART. 87
(NORMA TRANSITORIA)
01. FATTI SALVI I DIVERSI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE, I NUOVI REGOLAMENTI DERIVANTI DALL`APPLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, SONO
APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO STESSO.
02. FINO ALL`ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO
STATUTO.